



N.4002/2007

Reg. Dec.

N. 10937

Reg. Ric.

Anno 2001

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 10937 del 2001, proposto da

SALA Daniela,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata e Mauro Pisapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Roma, via F. Denza, 50/A,

**c o n t r o**

il MINISTERO delle FINANZE,

in persona del Ministro p.t.,

costitutosi in giudizio, *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

**per l'annullamento**

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sezione 1<sup>^</sup>, n. 4151/01.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle

RL

rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del *29 maggio 2007*, il Consigliere *Salvatore Cacace*;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Daniele Vagnozzi, in sostituzione dell'avv. Riccardo Villata, per l'appellante e l'avv. Fabrizio Urbani Neri dello Stato per l'Amministrazione appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### **F A T T O e D I R I T T O**

**1.** - La sentenza indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile il ricorso in primo grado proposto dall'odierna appellante, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione corrispondente alle mansioni dirigenziali svolte dal 29 settembre 1993 (in qualità di reggente, *ex art. 17 della legge n. 146/1980, delle Divisioni II e I della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia*) al 1° marzo 2000 (data successivamente alla quale le è stata corrisposta la retribuzione da dirigente in forza dell'intervenuta nomina a Primo Dirigente).

Constatato che il ricorso è stato notificato in data 15 settembre 2000 ma depositato dopo tale data, il primo Giudice è giunto alla conclusione sopra riportata prendendo le mosse dall'art. 45, comma 17, del D. Lgs. n. 80/1998, con il quale la permanenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per le questioni attinenti al periodo di lavoro

anteriore al 1° luglio 1998 viene subordinata al presupposto che i relativi ricorsi siano proposti entro il 15.9.2000, devolvendosi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n. 29/1993 (per il c.d. pubblico impiego privatizzato), inerenti a periodi successivi al 30 giugno 1998.

L'appellante chiede la riforma della sentenza sopra descritta contestandone integralmente il percorso argomentativo e, di conseguenza, la conclusione raggiunta; ripropone poi nel mérito le pretese azionate con il ricorso introduttivo. L'Amministrazione appellata si è costituita in giudizio, formulando difese con successiva memoria e chiedendo la reiezione dell'appello.

Anche l'appellante ha depositato memoria, per "richiamare i profili che determinano ... l'accoglimento dell'impugnativa ...".

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 29 maggio 2007.

**2.** - L'appello è infondato.

Com'è noto, per i ricorsi relativi ai rapporti di impiego di tutti i dipendenti da pubbliche amministrazioni era prevista - anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole di riparto della giurisdizione, attualmente trasfuse nel D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63 - l'attribuzione all'esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29, comma 1, n. 1 e legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, comma 2), senza possibilità di distinguere tra controversie

inerenti all'esercizio di attività autoritativa dell'amministrazione e controversie promosse a tutela di diritti soggettivi, anche fondamentali.

Come è stato precisato dal Giudice del riparto, nella competenza esclusiva del giudice amministrativo restavano comprese non solo le domande di adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di impiego (retributive, contributive e di inquadramento), ma anche quelle risarcitorie da inadempimento delle predette obbligazioni (Cass. civ., sez. un., 31 marzo 2006, n. 7581).

Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego delineato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 29 del 1993 (v., oggi, l'art. 69 del D. Lgs. n. 165/2001), l'incardinamento della giurisdizione presso il giudice amministrativo presuppone, invece, che la controversia riguardi il periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 1° luglio 1998, che, com'è noto, rappresenta il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa con riferimento non all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, ma al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia (Cass. civ., sez. un., 10 luglio 2006, n. 15619).

Orbene, nel caso di domanda di adempimento

dell'obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a séguito dello svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione delle mansioni stesse (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva).

Ne consegue che della controversia all'esame deve ritenersi competente a conoscere il Giudice amministrativo per quanto concerne le pretese relative al periodo 29 settembre 1993/30 giugno 1998, mentre rientrano nella cognizione del Giudice ordinario le pretese attinenti al periodo successivo a tale ultima data.

Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1 luglio 1998 restano peraltro attribuite, ai sensi del comma 7 del citato art. 69, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000, mentre nella fattispecie il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato in data 15 settembre 2000 e depositato presso la Segreteria del T.A.R. il successivo 29 settembre.

Orbene, secondo l'orientamento tradizionale, nel processo amministrativo il rapporto processuale può considerarsi instaurato solo all'esito dell'adempimento dell'onere del deposito, non essendo sufficiente il completamento entro detto

termine della sola procedura di notifica.

Ogni diversa, pur autorevole, interpretazione di tale principio generale del processo amministrativo (quale quella, richiamata dall'appellante, posta dall'Ordinanza della Corte costituzionale n. 382/2005 a base di una declaratoria di manifesta inammissibilità, dalla quale non deriva alcun vincolo a questo Giudice) non è invero a parere del Collegio accoglibile, dovendosi tener conto che nel processo amministrativo, a differenza che nel processo civile, il rapporto processuale è retto dallo schema della *vocatio iudicis* e non da quello della *vocatio in ius*.

Né il Collegio ritiene giuridicamente corretta quella "interpretazione in bonam partem della normativa sopra ricordata", che ha portato in passato la Sezione (v. dec. 3 aprile 2006, n. 1712) ad una opposta soluzione del tema in questione, dal momento che proprio l'"approccio ermeneutico costituzionalmente compatibile" posto alla base di detta decisione risulta disatteso dalle pronunce del Giudice delle leggi, di cui si dirà in appresso.

Peraltro la suddetta disposizione, nell'interpretazione ormai univoca datane sia dalla Corte regolatrice che da questo Consiglio, va intesa nel senso che tale termine del 15.9.2000 rileva non quale limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma quale limite alla proponibilità della domanda giudiziale, che, ove introdotta dopo tale data, incorre nella decadenza sostanziale fissata dall'art. 69 cit., con

conseguente irricevibilità della stessa (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., SS. UU., n. 9101 del 2005 e n. 15340 del 2006; Cons. St., IV, n. 1804 del 2003).

Le riferite interpretazioni sono state inoltre ritenute conformi alla Costituzione, sia sotto il profilo del rispetto del criterio di delega da parte del Governo, rientrando la decadenza tra le misure processuali atte a "prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso", sia sotto quello della dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., risultando ragionevole e non discriminatoria la previsione di un termine di decadenza di oltre ventisei mesi, certamente non tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale (v. Corte cost. n. 213 e n. 382 del 2005, n. 197 del 2006; v. anche sul punto, da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 21 febbraio 2007, n. 4).

Ne deriva che correttamente il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile, per decadenza, il ricorso di cui si tratta, relativo ad una controversia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e dunque rientrante nella giurisdizione del Giudice amministrativo per la parte in cui la pretesa azionata è attinente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998, in quanto depositato presso la segreteria del giudice amministrativo oltre il termine di decadenza per la proposizione, fissato dall'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998 (ora trasfuso nell'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001) nella data del 15 settembre 2000; mentre la controversia stessa, laddove relativa a questioni

attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998, deve intendersi devoluta alla giurisdizione ordinaria.

**3.** – L'appello va, in definitiva, come già osservato, respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

**P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì *29 maggio 2007*, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Carlo Saltelli   | - Presidente f.f.        |
| Salvatore Cacace | - Consigliere, rel. est. |
| Sergio De Felice | - Consigliere            |
| Sandro Aureli    | - Consigliere            |
| Vito Carella     | - Consigliere            |

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE F.F.

Salvatore Cacace

Carlo Saltelli



IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

li.....16/07/2007.....

(art.55, L.27-4-1982, n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao